



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCONI- LUSSU"

Liceo Scientifico- Liceo delle Scienze Applicate

Liceo Delle Scienze Umane - Liceo Linguistico

Sede centrale: Via Nicolò Tommaseo, 3 -09037- SAN GAVINO MONREALE

Tel. - 070/9339098- Fax 070/9375350

Sede staccata: Via Paganini, 1 09037- SAN GAVINO MONREALE

Tel. - 070 /9339316- Fax 070/9375303

e-mail. – cais024009@istruzione.it- pec. cais024009@pec.istruzione.it- C.M. CAIS024009- C.F. . 91024830928

sito: www.iismarconilussu.edu.it –

Circolare n. 090

San Gavino Monreale 5.11.2021

Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ata
Sito web

Oggetto: Obbligo Green Pass - chiarimenti per la partecipazione degli studenti a progetti P.C.T.O. a viaggi d'istruzione, visite guidate e iniziative della scuola che prevedano la presenza in contesti esterni

Si comunica che a partire dal 15 ottobre 2021 è entrata in vigore la nuova normativa relativa al Green Pass e pertanto gli studenti che parteciperanno alle iniziative in oggetto dovranno obbligatoriamente esibirlo fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica.

In merito a tale esibizione si precisa che non sarà l'Istituzione Scolastica ad accertarsi preventivamente del possesso da parte dello studente di un Green Pass valido, come precisato dal Garante della privacy, ma saranno le strutture aziendali, i gestori di musei, di locali, i responsabili nei mezzi di trasporto o in altri enti esterni che provvederanno, secondo le modalità previste dal relativo DPCM.

Lo stesso Ministero ha chiarito in una Faq l'adempimento per gli studenti che effettuano percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) presso aziende esterne:

“Gli studenti che effettuano a qualsiasi titolo un'attività lavorativa sono equiparati ai fini dello svolgimento della stessa agli altri lavoratori. In proposito, l'art. 9 septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che disciplina l'obbligo del possesso della certificazione verde per chi svolge un'attività lavorativa nel settore privato, prevede espressamente, al comma 2, che tale obbligo si applica “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato”.

Si rileva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 9-bis, commi 1 e 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso – tra gli altri – a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, mostre, sagre e fiere è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del citato D.L. 52/2021, come modificato dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, e dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127.

Le Istituzioni scolastiche possono pertanto solamente fornire, prima che sia resa apposita autorizzazione a partecipare all'iniziativa, informazioni agli studenti medesimi e alle rispettive famiglie in merito ai requisiti e alle modalità per l'accesso, previsti dalla vigente normativa emergenziale.

Si chiede pertanto ai soggetti coinvolti nelle iniziative promosse dalla scuola di ottemperare e di munirsi di certificazione verde valida in tempi utili agli eventi programmati, adeguandosi alla normativa vigente, onde evitare ripercussioni negative o preclusioni allo svolgimento delle stesse attività.

La dirigente scolastica
Dr.ssa Vincenza Pisanu